

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2008

che approva taluni programmi modificati per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi per il 2008 e che modifica la decisione 2007/782/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi approvati da tale decisione

[notificata con il numero C(2008) 7572]

(2008/920/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità del contributo finanziario della Comunità a programmi di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi.

(2) La decisione 2007/782/CE della Commissione, del 30 novembre 2007, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali e del contributo finanziario della Comunità a fini di eradicazione, di lotta e di sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi, presentati dagli Stati membri per il 2008 e gli anni successivi ⁽²⁾ approva taluni programmi nazionali e fissa il livello e l'importo massimo del contributo finanziario comunitario per ciascun programma presentato dagli Stati membri.

(3) La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative a tali programmi. Dall'analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per il 2008, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all'importo concesso.

(4) Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario della Comunità a taluni programmi. È opportuno ridistribuire i fondi dai programmi degli Stati membri che non utilizzano appieno il proprio stanziamento a quelli che lo superano. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.

(5) Inoltre il Belgio, la Danimarca e la Finlandia hanno presentato programmi modificati per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), l'Ungheria ha presentato un programma modificato per l'eradicazione della rabbia e la Romania ha presentato un programma modificato per l'eradicazione della peste suina classica.

(6) La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma modificato. I programmi sono stati ritenuti conformi alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 90/638/CEE ⁽³⁾. Occorre quindi approvare i programmi modificati presentati dai cinque Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27.

- (7) Occorre pertanto modificare la decisione 2007/782/CE.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma modificato di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentato dal Belgio il 23 maggio 2008 è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Articolo 2

Il programma modificato di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentato dalla Danimarca il 18 giugno 2008 è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Articolo 3

Il programma modificato di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentato dalla Finlandia il 9 aprile 2008 è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Articolo 4

Il programma modificato di sorveglianza della rabbia presentato dall'Ungheria il 4 settembre 2008 è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Articolo 5

Il programma modificato di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Romania il 30 giugno 2008 è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Articolo 6

La decisione 2007/782/CE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi e per l'acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:

- a) 1 550 000 EUR per l'Irlanda;
- b) 3 000 000 EUR per la Spagna;
- c) 4 100 000 EUR per l'Italia;
- d) 15 000 EUR per Cipro;
- e) 1 460 000 EUR per il Portogallo;
- f) 4 400 000 EUR per il Regno Unito.»;

- 2) l'articolo 2, paragrafo 2, è modificato come segue:

- a) alla lettera b), i termini «6 100 000 EUR» sono sostituiti da «7 700 000 EUR»;
- b) alla lettera d), i termini «1 100 000 EUR» sono sostituiti da «1 500 000 EUR»;

- 3) all'articolo 3, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) 4 400 000 EUR per la Spagna;
- b) 3 500 000 EUR per l'Italia»;

- 4) l'articolo 4, paragrafo 2, è modificato come segue:

- a) alla lettera a), i termini «377 000 EUR» sono sostituiti da «630 000 EUR»;
- b) alla lettera c), i termini «3 100 000 EUR» sono sostituiti da «1 200 000 EUR»;
- c) alla lettera e), i termini «4 100 000 EUR» sono sostituiti da «5 800 000 EUR»;
- d) alla lettera f), i termini «351 000 EUR» sono sostituiti da «3 100 000 EUR»;
- e) alla lettera i), i termini «527 000 EUR» sono sostituiti da «125 000 EUR»;
- f) alla lettera k), i termini «1 004 000 EUR» sono sostituiti da «610 000 EUR»;
- g) alla lettera l), i termini «43 000 EUR» sono sostituiti da «100 000 EUR»;

- 5) l'articolo 5, paragrafo 2, è modificato come segue:

- a) alla lettera a), i termini «550 000 EUR» sono sostituiti da «700 000 EUR»;
- b) alla lettera c), i termini «200 000 EUR» sono sostituiti da «500 000 EUR»;
- c) alla lettera e), i termini «600 000 EUR» sono sostituiti da «50 000 EUR»;
- d) alla lettera i), i termini «500 000 EUR» sono sostituiti da «400 000 EUR»;

- e) alla lettera j), i termini «470 000 EUR» sono sostituiti da «120 000 EUR»;
- f) alla lettera m), i termini «400 000 EUR» sono sostituiti da «750 000 EUR»;
- g) alla lettera n), i termini «1 300 000 EUR» sono sostituiti da «1 000 000 EUR»;
- h) alla lettera p), i termini «2 000 000 EUR» sono sostituiti da «2 400 000 EUR»;
- i) alla lettera r), i termini «400 000 EUR» sono sostituiti da «10 000 EUR»;
- 6) l'articolo 6, paragrafo 2, è modificato come segue:
- a) alla lettera a), i termini «750 000 EUR» sono sostituiti da «500 000 EUR»;
- b) alla lettera d), i termini «2 000 000 EUR» sono sostituiti da «250 000 EUR»;
- c) alla lettera g), i termini «3 500 000 EUR» sono sostituiti da «2 450 000 EUR»;
- d) alla lettera i), i termini «1 000 000 EUR» sono sostituiti da «200 000 EUR»;
- e) alla lettera k), i termini «300 000 EUR» sono sostituiti da «80 000 EUR»;
- f) alla lettera m), i termini «2 000 000 EUR» sono sostituiti da «3 400 000 EUR»;
- g) le lettere da o) a s) sono sostituite dalle seguenti:
- «o) 700 000 EUR per l'Austria;
- p) 3 500 000 EUR per la Polonia;
- q) 50 000 EUR per il Portogallo;
- r) 20 000 EUR per la Romania;
- s) 500 000 EUR per la Slovacchia;»
- 7) l'articolo 7, paragrafo 2, è modificato come segue:
- a) alla lettera f), i termini «2 500 000 EUR» sono sostituiti da «2 000 000 EUR»;
- b) alla lettera h), i termini «525 000 EUR» sono sostituiti da «375 000 EUR»;
- 8) l'articolo 9, paragrafo 2, è modificato come segue:
- a) alla lettera c), i termini «65 000 EUR» sono sostituiti da «25 000 EUR»;
- b) alla lettera e), i termini «580 000 EUR» sono sostituiti da «280 000 EUR»;
- c) alla lettera k), i termini «380 000 EUR» sono sostituiti da «600 000 EUR»;
- d) alla lettera u), i termini «465 000 EUR» sono sostituiti da «300 000 EUR»;
- 9) l'articolo 10, paragrafo 2, è modificato come segue:
- a) alla lettera f), i termini «250 000 EUR» sono sostituiti da «280 000 EUR»;
- b) alla lettera g), i termini «5 000 000 EUR» sono sostituiti da «6 200 000 EUR»;
- c) alla lettera i), i termini «4 700 000 EUR» sono sostituiti da «5 500 000 EUR»;
- d) alla lettera k), i termini «3 050 000 EUR» sono sostituiti da «5 800 000 EUR»;
- e) alla lettera l), i termini «250 000 EUR» sono sostituiti da «450 000 EUR»;
- f) alla lettera m), i termini «300 000 EUR» sono sostituiti da «350 000 EUR»;
- g) alla lettera r), i termini «3 150 000 EUR» sono sostituiti da «2 950 000 EUR»;
- h) alla lettera s), i termini «1 250 000 EUR» sono sostituiti da «1 400 000 EUR»;
- i) alla lettera t), i termini «3 250 000 EUR» sono sostituiti da «1 350 000 EUR»;
- j) alla lettera u), i termini «1 250 000 EUR» sono sostituiti da «2 700 000 EUR»;
- k) alla lettera v), i termini «7 500 EUR» sono sostituiti da «1 000 000 EUR»;
- l) alla lettera x), i termini «750 000 EUR» sono sostituiti da «550 000 EUR»;
- m) alla lettera y), i termini «650 000 EUR» sono sostituiti da «550 000 EUR»;
- n) alla lettera z), i termini «1 150 000 EUR» sono sostituiti da «1 500 000 EUR»;
- 10) l'articolo 11, paragrafo 2, è modificato come segue:
- a) alla lettera g), i termini «430 000 EUR» sono sostituiti da «130 000 EUR»;
- b) alla lettera i), i termini «500 000 EUR» sono sostituiti da «200 000 EUR»;
- c) alla lettera o), i termini «100 000 EUR» sono sostituiti da «300 000 EUR»;
- d) alla lettera p), i termini «232 000 EUR» sono sostituiti da «130 000 EUR»;

- 11) l'articolo 12, paragrafo 2, è modificato come segue:
- a) alla lettera d), i termini «204 000 EUR» sono sostituiti da «110 000 EUR»;
 - b) alla lettera e), i termini «1 000 000 EUR» sono sostituiti da «100 000 EUR»;
 - c) alla lettera g), i termini «550 000 EUR» sono sostituiti da «250 000 EUR»;
 - d) alla lettera i), i termini «3 800 000 EUR» sono sostituiti da «3 700 000 EUR»;
 - e) alla lettera j), i termini «3 000 000 EUR» sono sostituiti da «2 450 000 EUR»;
 - f) alla lettera l), i termini «1 100 000 EUR» sono sostituiti da «1 200 000 EUR»;
 - g) alla lettera q), i termini «258 000 EUR» sono sostituiti da «150 000 EUR»;
 - h) alla lettera s), i termini «35 000 EUR» sono sostituiti da «100 000 EUR»;
 - i) alla lettera t), i termini «881 000 EUR» sono sostituiti da «100 000 EUR»;
 - j) alla lettera v), i termini «302 000 EUR» sono sostituiti da «100 000 EUR»;
 - k) alla lettera w), i termini «201 000 EUR» sono sostituiti da «50 000 EUR»;
 - l) alla lettera x), i termini «4 000 000 EUR» sono sostituiti da «1 800 000 EUR»;
- 12) l'articolo 13, paragrafo 2, è modificato come segue:
- a) alla lettera a), i termini «700 000 EUR» sono sostituiti da «0 EUR»;
 - b) le lettere da c) a g) sono sostituite dalle seguenti:
 - «c) 1 000 000 EUR per l'Ungheria;
 - d) 330 000 EUR per l'Austria;
 - e) 4 200 000 EUR per la Polonia;
 - f) 0 EUR per la Romania;
 - g) 425 000 EUR per la Slovacchia.»
- 13) all'articolo 14, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) 3 000 000 EUR per la Polonia.»;
- 14) all'articolo 15, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) 4 650 000 EUR per la Polonia.»;
- 15) all'articolo 16, paragrafo 5, le lettere da b) a e) sono sostituite dalle seguenti:
«b) 225 000 EUR per la Germania;
c) 860 000 EUR per l'Estonia;
d) 700 000 EUR per la Lettonia;
e) 380 000 EUR per la Slovenia.»
- 16) l'articolo 18, paragrafo 5, è modificato come segue:
- a) alla lettera a) i termini «400 000 EUR» sono sostituiti da «650 000 EUR»;
 - b) alla lettera c) i termini «300 000 EUR» sono sostituiti da «350 000 EUR».
- Articolo 7*
- Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
- Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2008.
- Per la Commissione*
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
-